COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE N° 612 ORIGINALE **DEL 27/12/2019**

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

OGGETTO : Procedura Aperta Appalto Lavori di ripristino stato dei luoghi e bonifica area sita in Podere Le Vigne, Ordinanza n. 37 DEL 04.03.2013. (CUP F56C19000070005 - CIG 7908736F65). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che :

- Con determinazione a contrattare n. 397 del 06.09.2019 è stata indetta la procedura aperta per appalto lavori di ripristino stato dei luoghi e bonifica area sita in podere Le Vigne, Ordinanza n.37 del 04.03.2013-- (CUP F56C19000070005 - CIG 7908736F65);

- l 'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 267.888,31 così suddiviso:

  a) Euro 254.828,90 importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta;
  b) Euro 13.059,41costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 10 settembre 2019 il Bando Disciplinare di Gara della procedura aperta è stato pubblicato sul profilo del committente, sezione "Amministrazione Trasparente" ;
- in data 10 settembre 2019 il Bando di Gara è stato pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Casole d'Elsa referto n. 1062;
- il Bando di gara è stato trasmesso al Sitat della Regione Toscana ;
- la procedura è stata espletata sulla piattaforma telematica Start, Sistema Telematico Acquisti Regione della Toscana, all'indirizzo https://start.toscana.it;
- la procedura deve essere aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e sm, con previsione, ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e sm della facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo 97 (come modificato dal D.L. 32/2019 , ossia il Decreto "Sbloccacantieri"), qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;

Ricordato come il Bando di gara contenesse l' indicazione del termine ultimo per la scadenza delle offerte fissato al 15/10/2019 alle ore 12,00;

Visto che entro il termine fissato per il giorno 15/10/2019, risultano essere state presentate n. 25 offerte;

Visti i verbali delle sedute di gara del 29 ottobre, del 5 novembre, del 19 novembre e del 3 dicembre 2019 (seduta di apertura delle offerte economiche);

Ricordato come, nella seduta del 03.12.2019, dopo aver aperto le Buste contenenti l'offerta economica delle imprese ammesse alla gara, sia stata individuata nella F.lli Massai S.r.l. con sede in Grosseto, Via Birmania, n. 148, P.Iva 00088180534, la migliore offerta non anomala con il ribasso del 19,91 % (diciannovevirgola91) sull'importo lavori a base d'asta ;

Visto infatti come la soglia di anomalia determinatasi ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 2 dell'articolo 97 del Codice sia risultata essere 23,589%.;

Visto che il ribasso che per difetto si è avvicinato di più alla soglia di anomalia è stato pari al 19,91% , indicato dalla impresa F.lli Massai Srl;

Visto dunque che l'offerta della F.lli Massai Srl risulta essere il miglior ribasso non anomalo, e che le imprese che hanno offerto ribassi collocatisi al di sopra della soglia di anomalia, ai sensi del Bando Disciplinare e dell'articolo 97 comma 8 del Codice, sono state escluse;

Ricordato che il verbale del 3 dicembre 2019 costituiva proposta di aggiudicazione (la ex aggiudicazione provvisoria);

Ricordato come, nella seduta del 3 dicembre 2019, il Presidente del Seggio di Gara abbia stabilito che si doveva procedere secondo quanto previsto dal Bando Disciplinare alla verifica sul possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti dal Bando/Disciplinare nonché sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sulla prima e seconda migliore offerta;

Ricordato altresì come alla migliore offerta , dovendo essere soggetta alla verifica di cui all'articolo 95 comma 10 del Codice in merito al rispetto dei minimi salariali del personale, sia stata richiesta la necessaria documentazione in proposito ;

Viste le giustificazioni rimesse a tale scopo dalla F.lli Massai Srl nei termini previsti;

Vista la Relazione a firma della sottoscritta in qualità di Responsabile del Procedimento allegata in atti alla presente determinazione, dalla quale si evince il rispetto da parte della F.lli Massai Srl dei minimi salariali, nonché la complessiva attendibilità dell'offerta ;

Esaminati gli atti di gara e constatata la regolarità delle procedure eseguite;

Ritenuto di approvare i verbali di gara e gli atti di gara sopra richiamati procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva alla F.lli Massai Srl ;

Precisato come la verifica dei requisiti sia in corso e che la presente aggiudicazione definitiva non è da considerarsi efficace ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e sm ;

Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10 aprile 2019

Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** espressamente i verbali delle sedute di gara del 29 ottobre del 5 novembre, del 19 novembre e del 3 dicembre 2019 (seduta di apertura delle offerte economiche);
2. **di stabilire** pertanto che le ammissioni e le esclusioni sono quelle determinate dall'operato del Seggio di gara nelle sedute suddette, operato che si approva;

3. **di procedere** all'aggiudicazione definitiva alla ditta F.lli Massai Srl, con sede in Grosseto, Via Birmania, n. 148, P.Iva 00088180534, della procedura aperta per affidamento dell'appalto dei lavori di ripristino stato dei luoghi e bonifica area sita in podere Le Vigne, Ordinanza n.37 del 04.03.2013--(CUP F56C19000070005 - CIG 7908736F65), per un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 204.092,46 oltre € 13.059,41 di oneri della sicurezza e dunque per un importo totale di € 217.151,87 oltre IVA, giusto il ribasso del 19,91 % espresso sulla base d'asta di €.254.828,90;

4. **di allegare** all'aggiudicazione per formarne parte integrante e sostanziale il verbale della seduta pubblica del 3 dicembre 2019;

5. **di dare atto** che l'aggiudicazione definitiva non è da considerarsi efficace, dovendo ancora ultimare i controlli sull'impresa aggiudicataria e sulla seconda migliore offerta, secondo quanto stabilito dalle norme di gara ;

6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, è stato verificato il rispetto dei minimi salariali retributivi da parte dell'operatore aggiudicatario;

7. **di richiedere** all'impresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e sm e le altre garanzie di Capitolato;

8. **di riservarsi** l'adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente determinazione .

Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici
Geom. Stefania Moschi

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Comune di Casole d'Elsa
Provincia di Siena

PROCEDURA APERTA in modalità telematica per l'affidamento dei lavori di "RIPRISTINO stato dei luoghi e bonifica area sita in podere Le Vigne, Ordinanza n. 37 del 04.03.2013"

Lavori a base d'asta :	**€.**	**254.828,90**
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso :	€.	13.059,41

CUP F56C19000070005 – CIG 80214272F7.

VERBALE SEDUTA DI GARA
4^ SEDUTA

L'anno duemiladiciannove (2019) alle ore **9,20** del giorno **3 (tre)** del mese di **dicembre (03/12/2019)**, nella sede del Palazzo Comunale del Comune di Casole, in sala aperta al pubblico, la sottoscritta Geom. Stefania Moschi, in qualità di Responsabile del Procedimento, unitamente al Dr. Roberto Donati ed al Dr. Francesco Parri membri esperti del seggio di gara, ha dichiarato aperta la seduta di gara.

Il P.Ed. Luca Peccianti svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Alla seduta, aperta al pubblico, assiste il sig. Umberto Guarriello, il quale dichiara di partecipare per conto dell'Impresa F.lli Massai srl.

La seduta si apre procedendo alla verifica di quanto richiesto tramite soccorso istruttorio alle seguenti imprese:

- all'impresa **VARIAN srl** spa era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo del subappaltatore qualificante . L'impresa ha presentato quanto richiesto in data 21.11.2019 tramite il portale START e quindi **viene ammessa**.

- all'impresa **ECOGEST srl** era stato richiesto la copia conforme della certificazione SOA e delle certificazioni ISO 9001 2015 e 14001. L'impresa ha presentato quanto richiesto in data 19.11.2019 tramite il portale START e quindi **viene ammessa**.

- all'impresa **ANTONUZZO COSTRUZIONI srl** era stato richiesto di presentare la seguente documentazione:
  a) DGUE impresa subappaltatrice, sottoscritto digitalmente;
  b) Documentazione relativa alla iscrizione alla White list del subappaltatore;
  c) Documentazione relativa alla iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali del subappaltatore;
  d) PASSOE integrato con i dati relativi al subappaltare qualificante,
  e) Copia conforme certificazione ISO 9001:2015
  L'impresa, non ha presentato quanto richiesto e quindi viene esclusa. La sanzione dell'esclusione è prevista dall'art. 83 comma 9 del Codice (In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara) e dal paragrafo 11 lett. p) del Disciplinare di gara (p) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara - o di altre sedute di gara , anche riservate - che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio). La decisione trova conforto nella recente sentenza del Consiglio di Stato sez. V 29/5/2019 n. 3592, che

ha confermato come in caso di soccorso istruttorio il termine per integrazione della documentazione abbia natura perentoria:

Giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato la natura perentoria del termine per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 2015, n. 189; incidentalmente anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16).

Ai fini dell'esclusione rileva anche il mancato possesso dei requisiti, richiesti a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara. Il possesso del requisito iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali era richiesto a pena di esclusione. Pertanto, non avendo accertato il possesso del suddetto requisito l'esclusione è atto dovuto.

Per le suddette motivazioni l'impresa ANTONUZZO COSTRUZIONI SRL **viene esclusa** dalla gara.

- all'impresa **GENESI Restauro** era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo del subappaltatore qualificante oltre alla copia conforme della certificazione SOA. L'impresa ha presentato quanto richiesto in data 29.11.2019 tramite il portale START e quindi **viene ammessa**.

Ciò stabilito Il Presidente del Seggio di Gara stabilisce che a seguito delle sedute di gara del 29 ottobre, del 5 novembre, del 19 novembre e a quanto sopra indicato, sono state ammesse alla gara le seguenti imprese :

N.pl	Rag.sociale ditta
2	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL
3	MOVITER SRL
4	COSTRUZIONI & PROGETTI SRL
5	IMPRESA VICHI ANGELO SRL
7	ISOLVER SRL
8	ESSE.CI SRL
9	F.LLI ZACCARIELLO SRL
10	LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE
12	BONIFICHE GRANDI SITI SRL
13	SOCEA DI CORVINO PASQUALE
14	TADDEI MASSIMO
15	CORVINO COSTRUZIONI
16	RAD SERVICE SRL
17	AL.PA SRL
18	IMPRECAL SRL

N.pl	Rag.sociale ditta
19	GRANCHI SRL
21	DOMA SRL
22	VARIAN SRL
23	ECOGEST SRL
25	GENESI RESTAURO SRL

Preliminarmente all'apertura delle Buste Telematiche contenenti le offerte economiche il Presidente ritiene opportuno ricordare quanto segue.

Il Bando di Gara prevede (*Punto 18 - Criterio di aggiudicazione dell'appalto*) :

Il Criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo ai sensi art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, determinato con ribasso sull'Importo dei Lavori a base di gara.
Il Corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo ai sensi dell'art. 3 lett. ddddd) del D.Lgs 50/2016. Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016 (ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala), secondo le previsioni di cui ai commi 2 e 2 bis del medesimo articolo 97, secondo quanto previsto dal D.L. 32/2019 convertito nella Legge 55/2019.

Ed il Disciplinare di Gara prevede al paragrafo 3 (*precisazione sul criterio di aggiudicazione al prezzo più basso) :*

L'art.97 del D. Lgs 50/2016 e s.m. (nel testo derivante dal D.L. 32/2019 convertito in Legge 55/2019) prevede i metodi per il calcolo della soglia automatica di anomalia.

Ad essi si fa esplicito riferimento per l'individuazione della suddetta soglia.

Si precisa che i calcolo e punteggi derivanti dalle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Pertanto, essendo le offerte ammesse superiori a 10 , sarà determinata la soglia automatica di anomalia secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 97 :

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019)

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si ribadisce pertanto che si procederà alla individuazione della soglia automatica di anomalia secondo la previsione del "nuovo" articolo 97 comma 2 del Codice , sulla base della metodologia illustrata nella comunicazione del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (Start) , nella circolare del MIT (Provveditorato Interregionale per le OO.PP Sicilia e Calabria) del 5 luglio 2019 recante "Note esplicative relative all'applicazione del nuovo metodo di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del D.L. 32/2019", e della Ordinanza del TAR Lombardia – Milano, sezione I, 25 luglio 2019, n. 937.

Le offerte che oltrepassano la soglia automatica di anomalia così determinata saranno escluse, secondo il combinato disposto dell'articolo 97 comma 2 con l'articolo 97 comma 8 del Codice.

Si procede pertanto all'apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse, operando sulla piattaforma telematica .

Le offerte sono formalmente regolari, ed il quadro dei ribassi è il seguente :

	IMPRESA	RIBASSO %
2)	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	19,91%
3)	MOVITER SRL	19,53%
4)	COSTRUZIONI & PROGETTI SRL	27,35%
5)	IMPRESA VICHI ANGELO SRL	6,66%
7)	ISOLVER SRL	6,25%
8)	ESSE.CI SRL	19,12%
9)	F.LLI ZACCARIELLO	26,53%
10)	LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE	18,76%
12)	BONIFICHE GRANDI SITI SRL	15,67%
13)	SOCEA DI CORVINO PASQUALE	28,18%
14)	TADDEI MASSIMO	27,83%
15)	CORVINO COSTRUZIONI	31,42%
16)	RAD SERVICE SRL	25,13%
17)	AL.PA SRL	5,28%
18)	IMPRECAL SRL	25,66%
19)	GRANCHI SRL	13,77%
21)	DOMA SRL	16,12%
22)	VARIAN SRL	31,51%
23)	ECOGEST SRL	11,78%
25)	GENESI RESTAURO SRL	24,86%

Si procede ad ordinare i ribassi in ordine crescente. Poiché il numero delle imprese ammesse è pari a 20 si procede ad accantonare n. 2 offerte di minor ribasso e n.2 offerte di maggior ribasso.

Contribuiscono a determinare la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali di cui alla lettera a) dell'articolo 97 comma 2 del Codice i seguenti ribassi :

Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Al.Pa. srl	Taglio ali	5,28	
Isolver srl	Taglio ali	6,250	
Impresa Vichi Angelo srl	Ammessa	6,660	6,660
Ecogest srl	Ammessa	11,78	11,78
Granchi srl	Ammessa	13,77	13,77
Bonifiche Grandi Siti srl	Ammessa	15,670	15,670
Doma srl	Ammessa	16,120	16,120
Lauria Antonio	Ammessa	18,760	18,760
Esse.Ci srl	Ammessa	19,120	19,120
Moviter srl	Ammessa	19,530	19,530
Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl	Ammessa	19,910	19,910
Genesi restauro srl	Ammessa	24,86	24,86
Rad Service srl	Ammessa	25,130	25,130
Imprecal srl	Ammessa	25,66	25,66
Fratelli Zaccariello	Ammessa	26,530	26,530
Costruzioni & Progetti srl	Ammessa	27,350	27,350
Taddei Massimo	Ammessa	27,830	27,830
Socea di Corvino Pasquale	Ammessa	28,180	28,180
Corvino Costruzioni	Taglio ali	31,420	**326,860**
Varian srl	Taglio ali	31,510	
Nome Ditta	*Ammessa/taglio ali*	*RIBASSI*	

Somma ribassi

media ribassi 326,860:16 = **20,429**

Per cui la somma dei ribassi al netto del taglio delle ali è pari a 326,860 e la media dei ribassi è pari a 20,429

Si procede poi, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 97, a determinare lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a).

53031 – Casole d'Elsa (SI) – Tel. 0577/949711 – Fax 0577/949740
e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it

24,86	20,429	4,431
25,13	20,429	4,701
25,66	20,429	5,231
26,53	20,429	6,101
27,35	20,429	6,921
27,83	20,429	7,401
28,18	20,429	7,751

Somma
Scarti
42,537

Media scarti 6,077

La somma degli scarti è pari a 42,537 e lo scarto medio aritmetico è pari a 6,077.

Si procede, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 97, alla somma della media aritmetica dei ribassi e dello scarto medio aritmetico , determinando la Prima Soglia in 26,506.

Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 97 la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si ha dunque :
326,860 Somma dei ribassi ammessi

Le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ammessi risultano essere 8 e 6, per cui si ha y x z = 48.

Scarto medio aritmetico : 6,077

Scarto medio x 48/100 = 6,077x48/100= 2,917

Soglia di anomalia 26,506 – 2,917 = 23,589

Il ribasso che per difetto si avvicina di più alla soglia di anomalia è pari al **19,91**, indicato dalla impresa **EDILE STRDALE F.LLI MASSAI SRL,** con sede in Grosseto, Via Birmania, n. 148 – P.Iva 00088180534**.** Le offerte che oltrepassano la soglia di anomalia sono escluse, ai sensi dell'articolo 97 e delle previsioni di gara.

Esso dunque risulta essere il miglior ribasso non anomalo .

Si procederà pertanto, secondo quanto previsto dal Bando Disciplinare (Si stabilisce pertanto che la prima e seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 , sul possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti dal Bando/Disciplinare nonché sul possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016) alle verifiche di legge sulla prima e seconda migliore offerta.

Alla migliore offerta , dovendo essere soggetta alla verifica di cui all'articolo 95 comma 10 del Codice in merito al rispetto dei minimi salariali del personale, sarà comunque richiesta la necessaria documentazione in proposito .
Il Presidente del Seggio di gara stabilisce pertanto che l' Operatore che ha formulato la migliore offerta non anomala faccia pervenire sulla piattaforma telematica , entro le ore 13.00 del giorno 18 dicembre 2019 (a pena di esclusione dalla gara) apposita Relazione giustificativa dell'offerta (verrà comunque trasmessa apposita traccia predisposta dalla Stazione Appaltante) , che dovrà evidenziare:

1. Il numero di personale che si intende impiegare (mediamente) per l'esecuzione dei lavori, sulla base delle prestazioni previste in progetto ;
2. Il Contratto applicato per il personale impiegato, il relativo costo orario , e, conseguentemente, una stima sommaria del costo complessivo stimato in relazione ai servizi da eseguire ;
3. Indicazione sulle modalità di determinazione dei Costi della sicurezza interni per il personale impiegato nei lavori;
4. Costo sostenuto dal concorrente per l'acquisizione dei materiali/servizi necessari all'esecuzione dei lavori , corredato da preventivi di spesa relativi a forniture di materiali /noleggi etc ;
5. Eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli per la presentazione dell'offerta ;
6. Determinazione delle Spese Generali ;
7. Determinazione dell' Utile d'Impresa ;

Della seconda migliore offerta verranno verificate le dichiarazioni sui requisiti generali.
Alle ore 11,50 si chiude la seduta.

Del che è verbale. Fatto, letto, approvato e sottoscritto .

Dell'esito della presente seduta sarà data comunicazione ai partecipanti

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Stefania Moschi

I membri

f.to Dr Roberto Donati
f.to Dr. Francesco Parri

Il Segretario verbalizzante

f.to P. Ed. Luca Peccianti

Comune di Casole d'Elsa
Provincia di Siena

PROCEDURA APERTA APPALTO LAVORI DI "RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E BONIFICA AREA SITA IN PODERE LE VIGNE, ORDINANZA N. 37 DEL 04.03.2013"
(CUP F56C19000070005 - CIG 7908736F65)

VERIFICA EX ARTICOLO 95 COMMA 10 DELL'OFFERTA PRESENTATA DA F.LLI MASSAI SRL

La sottoscritta Stefania Moschi, in qualità di Responsabile del Procedimento ex art.31 del D.Lgs 50/2016 e sm, ha provveduto ad esaminare la documentazione presentata da F.lli Massai Srl, prima migliore offerta non anomala della procedura aperta in oggetto.

Si ricorda come, nella seduta del 3 dicembre 2019, dopo aver aperto le Buste contenenti l'offerta economica delle imprese ammesse alla gara sia stata individuata nella F.lli Massai Srl la migliore offerta non anomala con il ribasso del 19,91% (diciannovevirgola91) sull'importo dei lavori a base d'asta .

Dovendosi aggiudicare la gara secondo il criterio del minor prezzo, infatti, la soglia di anomalia determinatasi ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 2 dell'articolo 97 del Codice è risultata essere 23,589%.

Il ribasso che per difetto si è avvicinato di più alla soglia di anomalia è stato pari al 19,91% , indicato dalla impresa F.lli Massai Srl.

Esso dunque risulta essere il miglior ribasso non anomalo .

Le imprese che hanno offerto ribassi collocatisi al di sopra della soglia di anomalia, ai sensi del Bando Disciplinare e dell'articolo 97 comma 8 del Codice , sono state escluse.

Il verbale del 3 dicembre 2019 costituisce proposta di aggiudicazione (la ex aggiudicazione provvisoria).

L'Impresa F.lli Massai Srl ha indicato un costo complessivo della manodopera pari a € 62.645,62, determinato per € 60.800,00 dal costo della manodopera e per € 1.845,62 dai costi interni di sicurezza.

Il Presidente del Seggio di Gara nella seduta del 3 dicembre 2019 ha ricordato che si doveva procedere secondo quanto previsto dal Bando Disciplinare alle verifiche di legge .

Alla migliore offerta, dovendo essere soggetta alla verifica di cui all'articolo 95 comma 10 del Codice in merito al rispetto dei minimi salariali del personale, sarebbe stata comunque richiesta la necessaria documentazione in proposito.

Era stato pertanto stabilito che l' Operatore che ha formulato la migliore offerta non anomala facesse pervenire sulla piattaforma telematica, entro le ore 13,00 del giorno 18 dicembre 2019 (a pena di esclusione dalla gara) apposita Relazione giustificativa dell'offerta, che doveva evidenziare:

1. Il numero di personale che si intende impiegare per l'esecuzione dei lavori , sulla base delle lavorazioni previste in progetto;

2. Il Contratto applicato per il personale impiegato, il relativo costo orario , e, conseguentemente, una stima del costo complessivo del personale in relazione ai lavori da eseguire;

3. Per il personale dovrà essere prodotta la documentazione a comprova quale, ad esempio:-i contratti aziendali di lavoro applicati con allegazione della busta paga del lavoratore che si intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto dalla quale risulti la tipologia di rapporto di lavoro (subordinato, autonomo , atipico ecc.) nonché delle altre sue caratteristiche (part time–full time, tempo determinato–indeterminato), CCNL di riferimento ,Contratto integrativo territoriale, eventuale Contratto integrativo aziendale, livello di inquadramento, profilo professionale; l'esistenza di particolari accordi sindacali che consentano la possibilità di usufruire di un minor costo della mano d'opera da utilizzare;

4. Indicazione sulle modalità di determinazione dei Costi della sicurezza propri per il personale impiegato nei lavori;

5. Costo sostenuto dal concorrente per l'acquisizione dei materiali/servizi necessari all'esecuzione dei lavori , corredato da preventivi di spesa (anche per quel che attiene gli oneri di sicurezza interni) validi per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto;

6. Eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli per la presentazione dell'offerta ;

7. Determinazione delle Spese Generali ;

8. Determinazione dell' Utile d'Impresa ;

9. PROSPETTO FINALE RIASSUNTIVO DELL'OFFERTA

Unitamente alla suddetta Relazione giustificativa con la medesima lettera sono state richieste documentazioni sul rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

L'impresa ha fatto pervenire la documentazione richiesta il giorno 17 dicembre 2019 e dunque nei termini previsti .

Preliminarmente all'esame della documentazione, appare necessario delimitare l'ambito di valutazione, ossia quanto stabilito dall'articolo 95 comma 10 del Codice.

L'articolo 95 comma 10 del Codice prevede :

10. ***Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).***

E l'articolo 97 comma 5 , lettera d), del Codice prevede :

5. ***La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:..***
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Dunque il costo della manodopera dovrà essere valutato tenendo conto che di regola le Tabelle Ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989).

I costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle (ministeriali), del resto, svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, laddove si riesca, in relazione alle peculiarità dell'organizzazione produttiva, a giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 19 giugno 2018, n. 6869).

Ciò che invece non può essere derogato è il rispetto dei minimi salariali retributivi (costituenti variabili esogene alla struttura aziendale, inglobati nei costi medi indicati nelle tabelle e dovuti al lavoratore nell'entità fissata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), come sancito da Consiglio di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1099.

La Stazione appaltante deve dunque verificare se il costo del personale sia o meno "inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16" .(vedasi T.A.R. Napoli, sez. I, 15/01/2019, n.214.

Dunque la giurisprudenza ritiene possibile giustificare lo scostamento del costo del lavoro indicato in offerta rispetto a quello risultante dalle tabelle ministeriali, qualora, però, si dimostri il rispetto dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

A tale conclusione si giunge mediante l'interpretazione coordinata dei commi 5 lett. d) e 6 del citato art. 97 d.lgs. 50/2016: il comma quinto, per la verifica dell'anomalia, utilizza, quale parametro, le tabelle ministeriali, mentre il comma sesto stabilisce che non sono ammesse giustificazioni in "relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge" (v. Consiglio di Stato comm. spec., 03/05/2018, n.1173).

Si ricorda inoltre che , come sancito da TRGA Bolzano, 11 ottobre 2018, n. 292 ,la disciplina richiamata è volta in definitiva a garantire che negli appalti pubblici il lavoro sia adeguatamente remunerato, configurando come inattendibile un'offerta che rechi un basso costo della manodopera.

Essa non consente tuttavia di ritenere ex se anomala, e dunque da escludere, un'offerta che indichi valori del costo della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, dovendo essi essere valutati nell'ambito della verifica di congruità (in tal senso C.d.S, sentenza n. 501/2017).

In questo caso l'offerta non è da considerarsi anomala , a seguito della procedura esperita in applicazione dei commi 2 ed 8 dell'articolo 97 nel testo modificato a seguito del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 poi convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 , tuttavia si è ritenuto opportuno collocare il costo del personale all'interno della complessiva valutazione economica effettuata dall'impresa.

Per cui la verifica sul rispetto dei minimi salariali darà anche conto delle valutazioni complessive effettuate dall'impresa per l'appalto in questione, evidenziandole ai fini di una ulteriore conferma sulla attendibilità dell'offerta.

1. L'APPALTO PREVISTO DALLA STAZIONE APPALTANTE

Questa Amministrazione ha previsto di appaltare i seguenti lavori : ""Ripristino dello stato dei luoghi e bonifica area sita in podere le Vigne".

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 267.888,31 così suddiviso:

a) Euro 254.828,90 importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta;
b) Euro 13.059,41costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

L'incidenza della manodopera è stimata nel 27,38 % dell'importo in appalto, e dunque pari a € 73.340,84.

Il corrispettivo è stato determinato a corpo, ai sensi dell'art. 3 lett. ddddd) del D.Lgs 50/2016.

Ciò premesso, va evidenziato come il Prezziario predisposto dalla stazione appaltante risulti essere adeguato, essendosi basato su Prezzario Regionale della Regione Toscana, su cui le imprese hanno potuto effettuare un ribasso.

Si ricorda come il Prezzario Regionale esprima prezzi che contengono al loro interno una percentuale del 15% di spese generali ed una percentuale del 10% di utile d'impresa.

Il dato che emerge dalla gara è quello di ribassi omogenei, il che attesta la congruità dei prezzi a base di gara.

Si ricorda che "la congruità dei prezzi non può non essere correlata alla specificità dell'opera e alla peculiarità dei luoghi, con particolare riferimento alle dimensioni dell'intervento"- Vedasi AVCP Parere di Precontenzioso 66 del del 18/04/2012.

Per cui l'indicazione di un costo del personale in fase di gara da parte di F.lli Massai per un importo di a € 62.645,62 , leggermente inferiore di € 10.000,00 circa rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante non può essere considerato incongruo a prescindere .

Infatti, secondo quanto sancito da TRGA Bolzano, 11 ottobre 2018, n. 292 la stima della manodopera effettuata dalla stazione appaltante in materia di costo del personale non è in alcun modo vincolante per gli operatori economici.

2. IL COSTO DEL PERSONALE

L'Impresa ha evidenziato come, sulla base della propria organizzazione di impresa, intenda operare con 6 persone così individuate:

- N. 2 operai al 2° livello del Livello del Contratto Edilizia Industria (viene indicato un costo di 27,04 €. ora).
- N. 2 operai al 3° livello del Contratto Edilizia Industria (viene indicato un costo di 29,09 €. ora).
- N. 1 Responsabile Tecnico al 6° livello del Contratto Edilizia Industria con costo orario di 32,15 € all'ora,
- N. 1 amministrativo al 4° livello del Contratto Edilizia Industria (viene indicato un costo di 26,71 € ora).

Il costo indicato è il costo orario al netto di spese generali ed utile d'impresa (le Tabelle Ministeriali sono costruite secondo questo criterio), ed è supportato dalle buste paga dei lavoratori e dalle Tabelle ANCE per determinazione del costo orario del personale.

Si è provveduto a verificare i costi indicati, incrociandoli con la tabella "Siena" del Decreto Direttoriale n.23 del 3 aprile 2017, che conferma il dato del Costo orario indicato dall'impresa.

Si è provveduto a verificare anche il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della provincia di Siena dell'anno 2019, che conferma come i valori evidenziati dalla F.lli Massai Srl siano rispondenti ai minimi salariali di legge.

L'impresa prevede 945 ore complessive per i lavoratori di 2 Livello, con costo orario di €. 27,04, per un totale di €. 25.552,80.

L'impresa prevede 945 ore complessive per i lavoratori di 3 Livello, con costo orario di €. 29.09, per un totale di €. 27.490,05.

L'impresa prevede 34 ore per il personale amministrativo di IV° Livello, con costo orario di €. 26,71, per un totale di €. 908,14.

L'impresa prevede 128 ore per il personale tecnico di VI° Livello, con costo orario di €. 32,15, per un totale di €. 4.115,20 .

Viene anche effettuata la stima per le lavorazioni da effettuare in subappalto, per complessivi €. 2.727,85.

Il Totale del costo del lavoro riferito alla commessa è pari ad €. 60.794,04 (nella documentazione di gara erano stati indicati €. 60.800,00).

I presupposti organizzativi evidenziati dall'Impresa sono da considerarsi ammissibili alla luce della durata delle lavorazioni .

Il dato complessivo della manodopera è la risultante di una stima del monte ore che appare ragionevole, sulla base delle lavorazioni da effettuare, secondo le indicazioni di Capitolato.

Il dato sul costo del lavoro presentato dall'Impresa è credibile, conforme alle Tabelle di cui al Decreto Direttoriale n.23 del 3 aprile 2017 sul costo del personale in Edilizia.

Il dato appare credibile anche perché l'impresa ha evidenziato una proporzionalità fra monte ore destinate alle lavorazioni e costo del personale.

Si ricorda comunque che, all'atto della formulazione delle offerte sono i soggetti economici, che partecipano alla gara d'appalto, a valutare l'entità della prestazione in base alle proprie capacità aziendali, produttive, ai loro costi effettivi.

Sottrarre tale elemento a qualsiasi valutazione significa ledere quell'autonomia imprenditoriale, sancita dall'art.1655 del codice civile, con conseguente alterazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art.41 della Costituzione.

E si ricorda che, in questo senso, il profilo organizzatorio è determinante ai fini della identificazione della fattispecie del contratto d'appalto rispetto al contratto d'opera (**Cass. civ., Sez. II, 17/09/1997, n. 9237) .**

Profilo organizzatorio che rimanda all'autonomia dell'appaltatore, connotato tipico del contratto d'appalto.

La funzione direttiva eventualmente riservata al committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore, che è una connotazione tipica del contratto di appalto, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente (Cass. civ., Sez. II, 31/01/1989, n. 593).

L'appaltatore infatti, conserva sempre (sia pure in parte) la propria autonomia, essendo tenuto ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente (**Cass. civ., Sez. II, 23/03/1995, n. 3384**).

Autonomia a cui si accoppia la propria discrezionalità tecnica ed organizzativa:

Nel contratto di appalto, l'appaltatore dispone di ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa, e pertanto risponde del risultato anche quando abbia eseguito l'opera secondo le direttive del committente, essendo obbligato ad osservare le regole dell'arte .....(Cass. civ., Sez. III, 28/11/2001, n. 15089).

D'altronde, sulla base della documentazione acquisita, le valutazioni che l'impresa traduce nella propria offerta sono da ritenersi adeguate per la realizzazione dei lavori in appalto. Si ricorda a tale proposito che: il costo del personale, da sostenere in ragione della tipologia dell'opera in appalto, deve essere stimato dal concorrente, essendo espressione della reale capacità organizzativa d'impresa. Non è ammesso che la stazione appaltante indichi un costo del lavoro e stabilisca l'automatica esclusione per le imprese che non rispettino il costo indicato dalla Stazione appaltante (Tar Valle d'Aosta, Sezione Unica , 09 / 08 / 2019 , n. 44)

Da questo punto di vista, in definitiva, la discrezionalità tecnica ed organizzativa dell'appaltatore si è tradotta in un costo del personale che è coerente con i lavori da effettuare, per cui si rimanda alle documentazioni presentate che si ritengono esaustive e soddisfacenti.

Si ricorda a tale proposito come il Consiglio di Stato Sez. V n.32 del 12 gennaio 2015 abbia stabilito :

Qualora si prediliga, come ritiene opportuno il Collegio, una lettura sostanziale della norma, la stessa deve considerarsi meramente impositiva dell'obbligo, per le stazioni appaltanti, di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera.

E che i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle (ministeriali), svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, laddove si riesca, in relazione alle peculiarità dell'organizzazione produttiva, a giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 19 giugno 2018, n. 6869).

Ciò che invece non può essere derogato in peius – e dall'esame effettuato non risulta essersi verificato – sono i minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni (T.A.R. Veneto, I, 19 luglio 2018, n. 774).

In questo caso dunque si ritiene che gli elementi a disposizione rendono attendibile l'offerta relativamente al costo del personale, che rispetta i minimi salariali del Contratto Edilizia Industria.

La suddetta valutazione pertanto rileva ai fini del rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

3. COSTI PROPRI DELLA SICUREZZA

I costi propri della sicurezza sono quantificati in €. 1.845,62.

A supporto dell'indicazione viene presentata la tabella con la ripartizione delle spese previste , corredata da preventivi relativi ai costi sostenuti dall'azienda per la sicurezza, quali formazione, DPI , etc.

Anche in questo caso, tenuto conto dell'entità ed alle caratteristiche dei lavori le indicazioni risultano congrue.

Si fa rilevare inoltre come la documentazione pervenuta, relativa al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, sia adeguata, facendo rilevare l'avvenuto adempimento alle prescrizioni di legge .

4. COSTO MATERIALI

Si ribadisce come non si tratti di una verifica sull'anomalia dell'offerta (l'offerta di F.lli Massai non è anomala).
Si è ritenuto comunque opportuno collocare il costo del personale all'interno della complessiva valutazione economica effettuata dall'impresa.
L'impresa quantifica in €. 90.432,97 il costo dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori. Presenta preventivi sulle voci più significative di spesa.
Dalle documentazioni acquisite è possibile ricavare le valutazioni di spesa effettuate dall'operatore. Si rinvia per *relationem* alle giustificazioni presentate dall'Impresa

5. SPESE GENERALI[1]

Le spese generali sono stimate in €. 20.400,00 (ossia circa il 10% sul valore dell'appalto aggiudicato).
Viene indicato come nelle stesse siano comprese le spese di cui all'articolo 32 comma 4 del DPR 207/2010.

Si ribadisce come non si tratti di una verifica sull'anomalia dell'offerta (l'offerta di F.lli Massai non è anomala), ma di una verifica sulle valutazioni complessive dell'impresa.
Si ricorda comunque che le percentuali per spese generali ed utile d'impresa "non sono incomprimibili" con la conseguenza che aliquote inferiori ben possono essere ammissibili, dal momento che trattasi di elementi la cui incidenza è variabile da impresa ad impresa (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sez. I , n. 2676 del 09.12.2010, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 3 febbraio 2010 , n. 233).

---

[1] L'art.32 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore) recita al comma 4 :
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

In questo caso si evidenzia come le spese generali siano state stimate nel 10% dell'appalto, e tenuto conto che, ad esempio, sono state determinate le spese di personale amministrativo e di personale tecnico (inseriti tra i costi del personale) si ritiene che la stima sia credibile.

6. UTILE D'IMPRESA

Viene indicato un utile di €. 30.613,87.
I dati sull'utile stimato giungono al termine di una quantificazione di costi del personale che risulta credibile e di una stima complessiva sui costi da sostenere per l'appalto che risulta ragionevole.

Si segnala a questo proposito come non esista una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua (Cons. Stato, VI, 8 marzo 2004, n. 1072; Cons. Stato, V, 814/99 e 882/02).Ciò che rileva è che vi sia comunque un margine di utile d'impresa e cioè che l'appalto non venga eseguito in perdita (TAR Catania, III, 5/09/2007 n. 1393).

Si fa rilevare altresì come l'impresa evidenzi condizioni favorevoli per l'offerta, ossia la vicinanza al cantiere che consente di evitare pernottamenti, disponibilità di mezzi propri, conoscenza da parte delle maestranze delle lavorazioni da eseguire, che sono ragionevolmente fondate e supportano le valutazioni effettuate.

7. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione acquisita si è verificato come l'offerta presentata dalla F.lli Massai Srl sia credibile.

Per il personale si attesta il rispetto dei minimi salariali di legge, ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Codice.

Ad ulteriore conferma delle valutazioni effettuate dall'impresa si rileva come i corrispettivi che l'operatore ricaverà dall'appalto sono sufficienti a coprire i costi che il medesimo soggetto dovrà sostenere per l'espletamento dello stesso.

Si ricorda comunque come, secondo consolidata giurisprudenza, essenziale (lavorando in analogia al procedimento per accertare l'eventuale anomalia) sia la verifica finale della affidabilità/inaffidabilità dell'offerta nel suo complesso , al di là di singole inesattezze, verifica che deve essere scevra da formalismi di sorta.

Nelle gare pubbliche la valutazione di anomalia ha carattere globale e sintetico, ed è finalizzata all'accertamento dell'attendibilità dell'offerta, e non all'esame delle singole voci di costo (Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 30 gennaio 2017, n. 369).

La verifica di congruità/anomalia, cioè , non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nella sua globalità, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto (Consiglio di Stato, Sez.VI,11 dicembre 2001 n.6217, Consiglio di Stato,Sez.V,29 luglio 2003 n4323, Consiglio di Stato Sez. VI 20 aprile 2009 n.2384, Consiglio di Stato Sez.VI ,11.08.2009 n.4934).

L'offerta di F.lli Massai Srl è attendibile.
Attendibile anche perché il ribasso si colloca al di sotto di quel 25% che, nel Prezzario Regionale, costituisce la somma del 15% di spese generali e del 10% di utile d'impresa contenuti in ciascun prezzo.

Pertanto, alla luce delle documentazioni pervenute, si dispone, espletata la verifica di cui all'articolo 95 comma 10 del Codice, di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara (l'efficacia è comunque subordinata alla conclusione delle verifiche previste dal Bando).

La documentazione relativa al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza risulta infine adeguata, facendo rilevare l'avvenuto adempimento alle prescrizioni di legge .

Si procederà pertanto all'adozione degli atti di competenza, essendo il RUP l'organo che può adottare atti a rilevanza esterna.

Casole d'Elsa 18 novembre 2019

Il Responsabile del Procedimento
f.to *Geom. Stefania Moschi*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,27/12/2019

Accertamento ai sensi dell'art.9 co.2 del D.L.78/09:
☒ COMPATIBILE ☐ NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,27/12/2019

Trasmessa in copia:

Al Responsabile del Servizio
Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Segretario Comunale

in data 27/12/2019

Il Responsabile del Servizio

Stefania Moschi

La presente determinazione n° 612 del 27/12/2019 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal .....

IL MESSO COMUNALE